



Repubblica Italiana
Tribunale di Trieste

Il dott. Sergio Carnimeo, in funzione di Giudice Unico della Sezione Civile del Tribunale di Trieste,

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile sopraindicato, a seguito di ricorso depositato il 3.12.2008 da:

- [redacted] nato a [redacted] (Senegal) il [redacted] rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso, dall'Avv. Paolo Marchiori del Foro di Gorizia, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Giovanni Di Lullo in Trieste;

ricorrente

nei confronti di

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica

e

Pubblico Ministero - sede

non costituiti

Avente ad oggetto: ricorso avverso diniego di riconoscimento Status di Rifugiato.

CONCLUSIONI

Per parte ricorrente:

all'udienza del 21 settembre 2009 conclusioni come in ricorso, e pertanto:
in via principale:

annullare e/o revocare dichiarare l'illegittimità del provvedimento impugnato e, per l'effetto:

accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere lo status di rifugiato;

in subordine:

accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere la protezione sussidiaria ovvero il diritto di asilo costituzionale;

in ogni caso:

disporre che l'autorità competente conceda al ricorrente un permesso di soggiorno secondo le vigenti disposizioni di legge.

Rilevato in fatto che

con il suindicato ricorso il sig. [REDACTED] propone opposizione avverso la decisione della Commissione Territoriale per il Riconoscimento dello Status di Rifugiato di Gorizia emessa il 22.5.2008 ed a lui notificata il 11.11.2008, di non riconoscimento della protezione internazionale richiesta;

nel merito assume il ricorrente di avere abbandonato il suo paese a causa della sua - da poco manifestatasi - omosessualità: sarebbe partito da [REDACTED] nell'agosto del 2007, dopo essere stato cacciato di casa dal padre, perseguitato, sottoposto a violenze ed accusato di oltraggio ai costumi; sarebbe poi giunto prima in Spagna, il 6.9.2007 e poi, attraverso la Francia, in Italia il 10.9.2007;

aggiunge che anche a causa della notorietà del padre [REDACTED] senatore del Parti Democratique Senegalaise e proprietario di una scuola privata, non potrebbe più tornare in Senegal senza patire gravi conseguenze;

anche in Italia, a propri connazionali, aveva nascosto la propria omosessualità per timore di essere cacciato, e da ultimo aveva sofferto di crisi epilettiche;

la Commissione di Gorizia, con il provvedimento impugnato, ha rigettato l'istanza ritenendo non credibili le dichiarazioni del ricorrente, il quale non aveva saputo indicare con esattezza il partito politico di appartenenza del padre, ed avrebbe riferito di un singolo episodio di maltrattamenti da parte della polizia che lo aveva subito rilasciato;

lamenta il ricorrente l'erroneità del provvedimento di rigetto impugnato, fondato su istruttoria incompleta che valorizza circostanze di dettaglio;

all'udienza del 16.3.2009, veniva sentito il ricorrente a chiarimenti, la difesa produceva documentazione sulla condizione degli omosessuali in Senegal;

veniva poi integrata la produzione con documenti fatti pervenire dal Senegal: estratto del conto corrente bancario già intestato al ricorrente ed estratto dell'atto di nascita;

all'udienza del 21.9.2009 concludeva come sopra riportato ed il giudice tratteneva la causa in decisione;

rilevato e ritenuto in diritto che

si applica al presente procedimento, quale norma processuale in vigore al momento della proposizione del ricorso, l'art. 35 del D.L.vo 28/01/08 n. 25¹;

¹ Attuazione della Direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.

ai sensi della normativa applicabile², è da considerare “rifugiato”: il “cittadino di un Paese non appartenente all'Unione europea il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure se apolide si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale e per lo stesso timore sopra indicato non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251³;

la normativa definisce poi, sia i possibili autori della persecuzione o della protezione⁴, e sia la consistenza degli atti persecutori e dei motivi rilevanti⁵;

costituisce nozione residuale quella di “**persona ammissibile alla protezione sussidiaria**”, che riguarda il “cittadino di un Paese non appartenente all'Unione europea o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dall'articolo 14 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese⁶;

a tale riguardo sono poi considerati “danni gravi”:

a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;

² Art. 2 co.1 punto e) del D.L.vo 19.11.2007 n. 251, conformemente alla Convenzione sullo status dei rifugiati firmata a Ginevra il 28.7.1951 e ratificata con L. 24.7.1954 n. 722, ed art. 2.1 lett.d) del D.L.vo 25/08.

³ Art. 10 D.L.vo 251/07. Esclusione

1. Lo straniero e' escluso dallo status di rifugiato se rientra nel campo d'applicazione dell'articolo 1 D della Convenzione di Ginevra, relativo alla protezione o assistenza di un organo o di un'agenzia delle Nazioni Unite diversi dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Quando tale protezione o assistenza cessa per qualsiasi motivo, senza che la posizione di tali stranieri sia stata definitivamente stabilita in conformità delle pertinenti risoluzioni adottate dall'assemblea generale delle Nazioni Unite, essi hanno pieno accesso alle forme di protezione previste dal presente decreto.

2. Lo straniero e' altresì escluso dallo status di rifugiato ove sussistono fondati motivi per ritenere:

a) che abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità, quali definiti dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini;

b) che abbia commesso al di fuori del territorio italiano, prima del rilascio del permesso di soggiorno in qualità di rifugiato, un reato grave ovvero che abbia commesso atti particolarmente crudeli, anche se perpetrati con un dichiarato obiettivo politico, che possano essere classificati quali reati gravi. La gravità del reato e' valutata anche tenendo conto della pena prevista dalla legge italiana per il reato non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni;

c) che si sia reso colpevole di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite, quali stabiliti nel preambolo e negli articoli 1 e 2 della Carta delle Nazioni Unite.

3. Il comma 2 si applica anche alle persone che istigano o altrimenti concorrono alla commissione dei crimini, reati o atti in esso previsti.

⁴ Artt. 5 e 6 del D.L.vo 19.11.2007 n. 251.

⁵ Artt. 7 ed 8 del D.L.vo 19.11.2007 n. 251.

⁶ Art. 2 co.1 lett. g) del D.L.vo 19.11.2007 n. 251 ed art. 2.1 lett.f) del D.L.vo 25/08.

b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;

c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”⁷;

in base al disposto dell’art. 3 del medesimo D.lvo 251/07 ai fini del riconoscimento della “protezione internazionale”, il richiedente deve presentare: “tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la medesima domanda”⁸;

in tema di prova, poi, è stabilito, al co 5° del citato art.3, che:

“Qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile”;

la recente sentenza delle SS.UU. Civ. 21.10.2008 n. 27310, intervenuta sul tema, ha sottolineato come l’art. 3 escluda che nel procedimento avente ad oggetto la richiesta di protezione internazionale possano applicarsi il principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario, nonché preclusioni ed impedimenti processuali, potendo il giudice acquisire d’ufficio le informazioni necessarie per la conoscenza della situazione politica e giuridica del Paese d’origine; in detta pronuncia è stato altresì evidenziato che, nell’area di applicazione della normativa di derivazione comunitaria, la diligenza e la buona fede del richiedente costituiscono elementi di integrazione dell’insufficiente quadro probatorio;

tale attenuazione probatoria, tuttavia, non vale a configurare un beneficio del dubbio in favore del ricorrente, né un obbligo in capo all’Amministrazione di smentire quanto da egli dedotto, né può indurre a ritenere sufficienti le attestazioni di soggetti estranei al giudizio o i richiami al notorio, dovendo viceversa il ricorrente, dopo aver esposto in modo credibile le sue vicende, dimostrare “quanto meno in via presuntiva, il concreto pericolo cui andrebbe incontro con il rimpatrio, con preciso riferimento all’effettività ed all’attualità del rischio”. Inoltre, come evidenziato dalle SS.UU., deve ritenersi che la valorizzazione dei poteri istruttori del giudice si riferisce specificatamente

⁷ Art. 14 del D.L.vo 19.11.2007 n. 251.

⁸ Il comma 2 del medesimo art.3 prevede che: *Gli elementi di cui al comma 1 che il richiedente e' tenuto a produrre comprendono le dichiarazioni e tutta la documentazione in possesso del richiedente in merito alla sua eta', condizione sociale, anche dei congiunti, se rilevante ai fini del riconoscimento, identita', cittadinanza, paesi e luoghi in cui ha soggiornato in precedenza, domande d'asilo pregresse, itinerari di viaggio, documenti di identita' e di viaggio, nonché i motivi della sua domanda di protezione internazionale.*

all'acquisizione d'ufficio di informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione politica dei paesi di provenienza degli istanti;

rilevato e ritenuto che

il ricorso non appare fondato e va pertanto rigettato;

permangono profili di scarsa credibilità del ricorrente, laddove afferma di essersi accorto della sua omosessualità a circa 40 anni, dopo avere avuto una relazione con una ragazza e dalla quale aveva avuto un figlio, e laddove non fornisce una spiegazione ragionevole del consistente ritardo con il quale ha presentato domanda di asilo una volta giunto in Italia (solamente in data 10.3.2008 – circa 6 mesi dopo l'ingresso nel nostro paese -);

il ricorrente ha poi riferito, all'associazione [REDACTED], che quella omosessuale fu un'esperienza isolata e non ripetuta, ed alla Commissione di Gorizia ha confermato di non frequentare, neppure in Italia, associazioni di omosessuali;

per contro il ricorrente ha documentato solamente davanti a questo giudice la sua identità, facendosi mandare dal Senegal, a suo dire dalla madre – sintomo del fatto che i rapporti con la famiglia di origine non sono interrotti o comunque non sono irreparabili -, documentazione bancaria (singolare il fatto che sia stato recuperato un estratto conto del periodo 1.4.-30.6.2006 e non di uno più recente⁹) ed estratto dell'atto di nascita;

le problematiche sanitarie di tipo epilettico, poi, appaiono indipendenti rispetto alla persecuzione patita, posto che dalla stessa documentazione medica dimessa risulta un'anamnesi di disturbi di tal genere da circa 8 anni;

sebbene poi, risulti effettivamente che in Senegal gli atti omosessuali costituiscano reato punibile con pena detentiva (da 1 a 5 anni) e pecuniaria, non si è rinvenuto riscontro alcuno al timore di persecuzioni da parte di privati cittadini, ed un'eventuale minaccia da parte del padre ben potrebbe essere evitata o depotenziata dall'abitazione del ricorrente in diversa città del proprio paese, previa realizzazione della propria autonomia economica, ben possibile date le esperienze e conoscenze pregresse;

quanto alla domanda di asilo cd. costituzionale, i noti e recenti interventi normativi del legislatore delegato hanno integrato il dettato dell'art.10 Cost., in modo tale, peraltro, da far coincidere l'area del diritto di asilo con la protezione sussidiaria e la protezione cd. umanitaria (qui peraltro non richiesta);

l'assenza di elementi essenziali per la protezione cd. sussidiaria, in mancanza di fatti e circostanze integranti i "danni gravi" presupposti, e quanto sopra rilevato comportano il rigetto del ricorso e, in mancanza di costituzione avversaria, nulla va statuito sulle spese.

P.Q.M.

Visti gli art.35 D.L.vo n.25 del 2008 e 737 c.p.c.,

il Tribunale di Trieste in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4138/08 RGVG:


⁹ Dall'estratto conto si rileva che in data 8.6.2006 fu prelevato quasi l'intero ammontare del conto.

rigetta il ricorso proposto da [redacted], nato a [redacted] (Senegal) il [redacted] avverso la decisione della Commissione Territoriale per il Riconoscimento dello Status di Rifugiato di Gorizia emessa il 7.4.2008 ed a lui notificata il 13.10.2008.

Nulla sulle spese.

Trieste, 2 novembre 2009.

IL CANCELLIERE C/1
Fabiana REDIVO
Il Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 1 NOV. 2009
Il Cancelliere
IL CANCELLIERE C/1
Fabiana REDIVO

Il Giudice
dott. Sergio Carnimeo


Al P.M., sede, per il visto.
Trieste, 11 NOV. 2009
Il Cancelliere
IL CANCELLIERE C/1
Fabiana REDIVO

Numero
Numero
Data us
A richie
notifica
AVV. P
VIA D
34170
inviand
149 c
CORR
spedito
TRIES
0000106